



Comune di Albissola Marina

(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE
COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI
SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE, DI PARCHI DIVERTIMENTO TEMPORANEI
E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI, DI
SPETTACOLI CIRCENSI, DEGLI SPETTACOLI
ACROBATICI DI AUTO E MOTO E DEI BALLI A
PALCHETTO**

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - DESTINAZIONE AREE

ART. 4 - UTILIZZO DELL'AREA E LICENZA COMUNALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 5 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO SUL TERRITORIO COMUNALE

ART. 6 – SUBINGRESSO

ART. 7 - SISTEMAZIONE DELLE CAROVANE

ART. 8 - RESPONSABILITA'

TITOLO II - PARCO DIVERTIMENTI TEMPORANEO – ATTRAZIONI SINGOLE – PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

SEZIONE I

PARCO DIVERTIMENTI TEMPORANEO

ART. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 10 - RAPPRESENTANTE DEL PARCO

ART. 11 - ASSOCIAZIONI DI ESERCENTI

ART. 12 - DOMANDA DI CONCESSIONE

ART. 13 - ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA

ART. 14 - ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AGLI ABITUALI CONCESSIONARI

ART. 15 - SOSTITUZIONI

ART. 16 - CESSIONI

ART. 17 - NUOVI RICHIEDENTI

ART. 18 - ISTRUTTORIA E ESITO DELLE DOMANDE

ART. 19 - RINUNCE E SUBENTRI

SEZIONE II

ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

ART. 20 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 21 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 22 - ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI

ART. 23 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – RINUNCE – SUBENTRI

ART. 24 - OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PARCHI DIVERTIMENTO – ATTRAZIONI SINGOLE – PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

ART. 25 - OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ATTRAZIONI SINGOLE

ART. 26 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE

TITOLO III - CIRCHI EQUESTRI

[ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI](#)

[ART. 28 - CONCESSIONE AREE](#)

[ART. 29 - DOMANDA DI CONCESSIONE](#)

[ART. 30 - ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA](#)

[ART. 31 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE](#)

[ART. 32 - ISTRUTTORIA ED ESITO DELLA DOMANDA](#)

[ART. 33 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI RICHIEDENTI](#)

[ART. 34 - ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE](#)

[ART. 35 - OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'](#)

[ART. 36 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE](#)

TITOLO IV - TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONE DI AUTO E MOTO ACROBATICHE – BALLI A PALCHETTO

[ART. 37 - DISPOSIZIONI GENERALI](#)

[ART. 38 – DOMANDA DI CONCESSIONE](#)

[ART. 39 - ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA](#)

[ART. 40 - DURATA DELLA CONCESSIONE](#)

[ART. 41 - ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE](#)

[ART. 42 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – RINUNCE – SUBENTRI](#)

[ART. 43 - OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'](#)

[ART. 44 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE](#)

TITOLO V – REGIME SANZIONATORIO

[ART. 45 - VIGILANZA](#)

[ART. 46 - SANZIONI](#)

[ART. 47 - IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE](#)

[ART. 48 - SANZIONI ACCESSORIE](#)

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

[ART. 49 - NORME DI SALVAGUARDIA](#)

[ART. 50 – AREE DESTINATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE](#)

[ART. 51 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI](#)

[ART. 52 – NORMA FINALE](#)

[ART. 53 – ENTRATA IN VIGORE](#)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Ai sensi della Legge 18/3/68 n. 337 e successive modifiche ed integrazioni, sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti, e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto, al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.
2. Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento temporanei, dei piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli circensi, dei teatri viaggianti, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto, in applicazione della legge n. 337 del 18/3/68 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'Elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della stessa Legge.

Art. 2 Definizioni

1. Sono parchi di divertimento, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del D.M. 23 maggio 2003, i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
2. I parchi di divertimento, ai sensi dell'articolo 25, comma 3 del D.M. 23 maggio 2003, possono essere temporanei o permanenti. Sono temporanei i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno ed insistono su una medesima area di cui il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità. Sono parchi di divertimento permanenti i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo superiore a 120 giorni all'anno ed insistono su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità a titolo di proprietà o la concessione in locazione pluriennale.
3. Ai sensi dell'articolo 26 del D.M. sopracitato, i parchi di divertimento, sia temporanei che permanenti, sono classificati in Prima categoria, Seconda categoria e Terza categoria.
4. Per piccoli complessi di attrazioni si intende un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca un Parco divertimenti ai sensi della vigente normativa.

Art. 3 Destinazione aree

1. Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento, saranno individuate dalla GIUNTA comunale in ottemperanza all'art. 9 della Legge n.337/68 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito elenco da aggiornarsi almeno una volta l'anno.
2. Le aree individuate potranno altresì, essere utilizzate per altre attività non considerate spettacoli viaggianti ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 4 Utilizzo dell'area e licenza comunale di pubblico spettacolo

1. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione all'utilizzo dell'area è subordinato all'osservanza delle disposizioni comunali in ordine al versamento dei corrispettivi dovuti, nonché all'utilizzo dell'area.
2. Il rilascio di licenza di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 18.6.1931 n.773 (T.U.L.P.S.) avviene previo parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi degli artt.141 bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635. A tal fine, deve essere presentata al Comune di residenza o sede della Società apposita domanda sottoscritta da un rappresentante

dei soggetti partecipanti, unitamente alla documentazione richiesta, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.

3. L'istanza in carta legale deve contenere:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto richiedente;
 - indirizzo di posta elettronica (se posseduto), numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni;
 - numero e tipologia delle attrazioni;
 - titolo di disponibilità delle attrazioni;
 - di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che implicano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (in caso di società, tutte le persone devono rendere tale dichiarazione).
4. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - originale o copia conforme allo stesso delle relazioni tecniche descrittive delle attrazioni;
 - certificato di collaudo o copia conforme allo stesso in corso di validità a firma di tecnico abilitato iscritto ad albo professionale attestante le caratteristiche tecnico/costruttive e funzionali dell'attrazione richieste per la categoria nominale cui la stessa si riferisce;
 - documentazione fotografica;
 - copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. La licenza ha validità annuale e decorre dalla data di rilascio.
6. Detti provvedimenti vengono rilasciati "fatti salvi i diritti di terzi". Ogni responsabilità verso terzi derivanti dall'occupazione ed uso fa capo al titolare della concessione, dell'autorizzazione e della licenza.

Art. 5 Autorizzazione all'esercizio sul territorio comunale

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante sia su aree pubbliche che private è autorizzata dall'Ufficio comunale preposto sulla base di apposita istanza in carta legale inoltrata a firma del titolare o legale rappresentante dell'impresa.
2. Detta istanza che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività, dovrà essere redatta secondo il disposto del successivo articolo 6.
3. Dovrà contenere inoltre:
 - misura in mq. di ingombro della attrazione (specificando le misure della occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane ect...);
 - estremi della Licenza Comunale;
 - edizione per la quale si richiede la partecipazione;
 - certificato di collaudo per ogni attrazione oggetto dell'istanza;
 - documento di identità in corso di validità;
4. Qualora l'attività concessa venga svolta su area privata l'istanza di cui sopra dovrà contenere inoltre, comunicazione scritta di assenso all'utilizzo della stessa da parte del proprietario o di chi ne ha la disponibilità. In questo caso, l'autorizzazione è subordinata esclusivamente all'acquisizione del certificato di corretto montaggio

rilasciato da tecnico abilitato e/o verbale di sopralluogo della apposita Commissione di Vigilanza.

Art. 6 Subingresso

1. In caso di cessione della sola attrazione, l'anzianità maturata dal cedente non viene riconosciuta all'acquirente.
2. In caso di cessione di azienda tra parenti fino al 2° grado, e fino a quando l'azienda rimanga di proprietà e sia gestita dai familiari stessi, l'anzianità acquisita viene interamente riconosciuta.
3. In caso di decesso del titolare di un'attrazione, la successione nell'anzianità acquisita è riconosciuta ai familiari del "de cuius", e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita dai familiari stessi. Ciò dovrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'erede.
4. In caso di cessione d'azienda per atto tra vivi al subentrante è riconosciuta l'anzianità maturata dal cedente decurtata della metà; in caso di anzianità di frequenza minima (cioè di tre anni) da parte del cedente, questa viene interamente riconosciuta.
5. Il subentrante, prima di iniziare l'attività, e comunque, entro sei mesi dalla data dell'atto pubblico di cessione, dovrà inoltrare domanda, redatta in carta legale, al Comune di residenza o sede della Società con contestuali dichiarazioni concernenti:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto richiedente;
 - indirizzo di posta elettronica (se posseduto), numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni;
 - numero e tipologia delle attrazioni oggetto del subentro;
 - titolo di disponibilità delle attrazioni risultante da atto pubblico di trasferimento di proprietà o gestione;
 - di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che implicano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (in caso di società, tutte le persone devono rendere tale dichiarazione).
6. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - originale o copia conforme allo stesso delle relazioni tecniche descrittive delle attrazioni;
 - certificato di collaudo o copia conforme allo stesso in corso di validità a firma di tecnico abilitato iscritto ad albo professionale attestante le caratteristiche tecnico/costruttive e funzionali dell'attrazione richieste per la categoria nominale cui la stessa si riferisce;
 - documentazione fotografica;
 - copia autenticata dell'atto di cessione in proprietà o gestione;
 - originale della licenza;
 - copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 7 Sistemazione delle carovane

1. Prima di collocare le attrazioni e i mezzi al seguito, ogni esercente fornirà l'elenco nominativo di tutti i componenti la famiglia al seguito e degli eventuali coadiutori.
2. La collocazione dovrà avvenire alla presenza del personale comunale addetto che redigerà in loco, alla presenza del rappresentante (se designato) o degli interessati, apposito verbale di ricognizione.
3. I titolari delle autorizzazioni per la partecipazione al parco verranno esclusi per i successivi tre anni da ogni altro parco allestito dal Comune se con roulotte, carovane, etc. occupano spazi ulteriori o diversi da quelli loro assegnati (ciò deve risultare da accertamenti effettuati dalle autorità competenti).
4. E' fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco divertimenti, carriaggi pertinenti a persone estranee al parco stesso.

Art. 8 Responsabilità

1. Il concessionario dell'area su cui insiste l'attrazione è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune, del buon andamento del Parco, del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti, del funzionamento e dell'efficacia dei vari servizi, della presenza nell'area di carriaggi ed abitazioni di soggetti non autorizzati a lui imputabili, nonché dei danni eventualmente arrecati.
2. Il concessionario inoltre è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre autorità.
3. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone o cose.
4. Entro la scadenza del periodo assegnato, e contestualmente allo sgombero delle aree, dovrà essere effettuato un sopralluogo a cura degli uffici interessati, alla presenza del rappresentante (se designato) o degli interessati, e redatto in loco apposito verbale.

TITOLO II - PARCO DIVERTIMENTI TEMPORANEO – ATTRAZIONI SINGOLE – PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

SEZIONE I

PARCO DIVERTIMENTI TEMPORANEO

Art. 9 Durata della concessione

1. L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per le attività del Parco divertimenti saranno determinati dal Responsabile del Servizio.
2. Le date di apertura e chiusura di ciascun periodo sono fissate dalla Amministrazione Comunale relativamente alle seguenti edizioni:

EDIZIONE INVERNALE: dal 1° sabato di dicembre alla 1° domenica di marzo

EDIZIONE PRIMAVERILE: dal sabato antecedente la Pasqua alla 2° domenica di maggio

EDIZIONE ESTIVA: dal 1° sabato di giugno all'ultima domenica di settembre.

Art. 10 Rappresentante del Parco

1. La gestione dei rapporti con gli attrazionisti del Parco può essere affidata ad un rappresentante indicato dai partecipanti al Parco tra gli appartenenti allo stesso.
2. Il rappresentante relaziona all'Amministrazione comunale sull'andamento dell'attività del Parco.

Art. 11 Associazioni di esercenti

1. Le aree per lo svolgimento dei Parchi di divertimento al di fuori di quelli tradizionali possono essere assegnate anche ad un singolo organizzatore, oppure al rappresentante degli esercenti riuniti in forma associata o consortile: l'associazione o consorzio deve comunque rappresentare la maggioranza dei partecipanti al Parco.
2. Nel caso di concomitanza tra richieste di singoli esercenti e richieste di organizzatori o rappresentanti, viene riconosciuta priorità a queste ultime e, fra queste, a quelle di coloro che rappresentano il maggior numero di esercenti.

Art. 12 Domanda di concessione

2. La domanda di concessione di suolo pubblico per la attività del Parco Divertimenti dovrà essere redatta in bollo ed inviata a mezzo postale con avviso di ricevimento al Protocollo Generale del Comune di Albissola Marina entro e non oltre il 31 marzo precedente l'inizio delle attività del parco divertimenti pena l'esclusione. Per le domande farà fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata.
3. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto richiedente;
 - indirizzo di posta elettronica (se posseduto), numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni;
 - estremi della Licenza Comunale;
 - proprietà delle attrazioni;
 - edizione per la quale si richiede la partecipazione, così come definita nel precedente articolo 8;
 - denominazione ministeriale della attrazione e specificazione del gioco, il numero di contrassegno ministeriale, ed esclusivamente per le attrazioni di NOVITA', definite al successivo art. 17, la data di iscrizione della attrazione sul nulla osta Ministeriale;
 - misura in mq. di ingombro della attrazione (specificando le misure della occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane ect...);
 - misura in mq. dell'automezzo ad uso abitazione;
 - anzianità di partecipazione riferita alla manifestazione di cui trattasi.

Art. 13 Ulteriore contenuto della domanda

2. La domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:
 - certificato di collaudo per ogni attrazione oggetto dell'istanza;
 - planimetria in scala delle attrazioni che si intendono installare, comprese le pertinenze redatta da tecnico abilitato;
 - nel caso di prima domanda o di sostituzione dell'attrazione, connesse a precedenti istanze, foto della medesima;
 - polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi;
 - attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.
3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 14 Attribuzioni di punteggi agli abituali concessionari

1. E' da considerarsi abituale concessionario l'operatore che abbia ottenuto concessione di suolo pubblico per almeno i 3 anni consecutivi immediatamente

precedenti a quello cui ci si riferisce, con la stessa attrazione. I punteggi attribuibili agli abituali concessionari ai fini della predisposizione di apposite graduatorie di cui al successivo art. 18 saranno determinati in:

- **PUNTI 6** per ogni anno di anzianità di concessione ottenuta a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Tale anzianità verificata d'ufficio.

Dalla somma del punteggio così ottenuto verranno sottratti:

- **PUNTI 6** per ogni cessione, verificata d'ufficio, ai sensi del successivo art.17 a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Non si darà luogo a riduzioni di punteggio nei casi di successione per morte del titolare o di passaggio di proprietà tra parenti fino al 2° grado.

2. Ai nuovi richiedenti, di cui al successivo art. 17, verranno attribuiti i punteggi come indicati nello stesso articolo.
3. I punteggi attribuiti agli abituali concessionari e ai nuovi richiedenti non sono tra loro cumulabili.

Art. 15 Sostituzioni

1. Per sostituzione di un'attrazione si intende:
 - a) la sostituzione di una attrazione con altra o altre del tipo e caratteristiche uguali o molto simili;
 - b) la sostituzione di una attrazione con altra o altre del tipo e caratteristiche completamente diverse.
2. La classificazione delle attrazioni in piccole, medie e grandi, è quella prevista all'Elenco Ministeriale delle attrazioni di cui all'articolo 4 della Legge n. 337/1968 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 Cessioni

1. Oggetto di cessione può essere o il solo impianto dell'attrazione o l'azienda:
 - nel primo caso il punteggio connesso con l'anzianità del titolare dell'attrazione stessa di cui al precedente art. 14 non viene attribuito all'acquirente;
 - nel secondo caso il punteggio suddetto viene acquisito dal nuovo titolare con le modalità di cui all'art. 14 e seguenti.

Art. 17 Nuovi richiedenti

1. Ai nuovi richiedenti saranno assegnati, ai fini della graduatoria di cui al successivo art. 18 i seguenti punteggi:
 - a) **punti 1** per ogni anno di domanda di partecipazione con esito negativo a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a prescindere dal tipo di attrazione per cui fu inoltrata l'istanza.
 - b) **punti 10** se la domanda si riferisce ad "un'attrazione di novità". Per "attrazione di novità" si intende un'attrazione avente caratteristiche e tipologie decisamente diverse dalle altre presenti nei Parchi divertimenti abitualmente in Albissola Marina.
 - c) **punti 2** se la domanda si riferisce ad un'attrazione che, pur non definibile come "attrazione novità", posseda caratteristiche e tipologie diverse dalle altre presenti.
 - d) **punti 2** per ogni anno di concessione a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I punteggi di cui sopra possono essere trasmessi solo nei casi di successione per morte del titolare o di passaggio di proprietà tra parenti fino al 2° grado, e non potranno essere mantenuti in caso di mancata presentazione di domanda, con

qualunque attrazione, per un periodo superiore a 10 anni. Tutti i punteggi sopra detti saranno verificati d'ufficio.

3. I punteggi di cui ai punti b), c) e d) non sono tra loro cumulabili. I punteggi di cui ai punti b) e c) verranno attribuiti, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, soltanto per il 1° anno di presentazione e potranno essere mantenuti negli anni successivi solo se collegati con la stessa attrazione per cui sono stati attribuiti.

Art. 18 Istruttoria e esito delle domande

1. Entro il 30 Maggio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale, esaminerà le domande presentate, predisporrà apposite graduatorie degli abituali concessionari, una per le grandi, una per le medie e una per le piccole attrazioni, comprese nell'Elenco Ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge n. 337 del 18 marzo 1968 e successive modifiche ed integrazioni, nonché apposita graduatoria per i nuovi richiedenti. Le graduatorie saranno rese pubbliche tramite affissione all'albo pretorio comunale.
2. Qualora si renda necessario l'inserimento di ulteriori attrazioni rispetto a quelle degli abituali concessionari, saranno accolte le istanze dei nuovi richiedenti in base alla graduatoria di cui sopra, a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche diverse da altri presenti e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.
3. Entro il 30 giugno l'Amministrazione comunicherà ai richiedenti l'esito dell'istanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale conterrà, in caso di esito favorevole, oltre alle date del periodo concesso anche lo schema della collocazione di ogni attrazione nell'area.
4. A parità di punteggio in graduatoria, verrà data precedenza al titolare dell'attrazione che abbia caratteristiche e tipologia diverse da quelle di altre presenti. Nel caso di ulteriore parità sarà data precedenza ai titolari che non abbiano concessioni di suolo pubblico per altre attrazioni nel periodo interessato, o ne abbiano il minor numero. Se la parità dovesse ulteriormente permanere, saranno privilegiati i titolari più anziani di età.

Art. 19 Rinunce e subentri

1. L'esercente che intenda rinunciare al periodo concesso è tenuto a comunicare al Sindaco la propria decisione almeno 30 gg. prima dell'inizio di attività, fatti salvi i gravi ed imprevedibili casi di forza maggiore debitamente documentati.
2. La rinuncia per più di due anni consecutivi, comporta la perdita totale delle attribuzioni di punteggio di cui al precedente art. 13 qualunque sia il motivo della rinuncia stessa. I gestori che non daranno comunicazione della rinuncia entro il termine suddetto, perderanno il 50% del punteggio spettante.
3. Nel caso di una o più rinunce, saranno accolte le istanze degli esclusi in base alla graduatoria di cui all'art. 18 a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche diverse da altri presenti nello stesso periodo e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione. Ad essi verrà data comunicazione a mezzo telegramma e con lo stesso mezzo il titolare dovrà comunicare l'accettazione entro 7 gg. dal ricevimento. La mancata comunicazione entro i termini dovuti provocherà quanto previsto dai commi precedenti.

SEZIONE II

ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Art. 20 Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno essere presentate entro e non oltre 60 gg. prima dell'inizio della richiesta occupazione. Per i piccoli complessi, la domanda può essere presentata da un singolo richiedente, il quale, pur non essendo soggetto ad autorizzazione ministeriale come organizzatore, sarà tenuto al rispetto delle norme concernenti alla figura dell'organizzatore di Parco divertimenti, in quanto applicabili.
2. La domanda dovrà recare le indicazioni ed essere corredata dalla documentazione secondo quanto previsto dai precedenti artt. 12 e 13.

Art. 21 Durata della concessione

1. L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di singole attrazioni e piccoli complessi di attrazioni saranno determinate dal Responsabile del Servizio.
2. Le date di apertura e chiusura di ciascun periodo sono indicate al comma 2 del precedente articolo 9.

Art. 22 Assegnazione della postazione

1. Dopo i termini di presentazione dell'istanza di cui all'art. 20, qualora fossero state presentate più domande per la stessa ubicazione, qualora si tratti di attrazioni simili (destinate allo stesso tipo di utenza), e per lo stesso periodo, sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto per lo stesso luogo e nei 5 anni precedenti, maggior numero di concessioni, al fine dello svolgimento di attività con giostre singole o piccoli complessi di attrazioni.

Art. 23 Istruttoria delle domande – Rinunce – Subentri

1. 30 giorni prima dell'inizio della occupazione richiesta, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'interessato l'esito dell'istanza la quale conterrà, in caso di esito favorevole, oltre alle date del periodo concesso anche lo schema della collocazione di ogni attrazione nell'area.
2. In caso di esito positivo dell'istanza, l'interessato dovrà comunicare entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento, l'eventuale rinuncia.
3. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle attività di attrazioni singole o piccoli complessi di attrazioni.
4. Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione e che l'impianto abbia caratteristiche e tipologia simili a quelle del rinunciatario.

Art. 24 Obblighi relativi all'espletamento dell'attività di parchi divertimento – piccoli complessi di attrazioni

1. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione entro 7 giorni dall'inizio del parco previa produzione del versamento C.O.S.A.P. previsto dal Regolamento del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche.
2. L'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni per un massimo di 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti salvo diverse disposizioni.
3. L'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
4. Fatto obbligo a ciascun concessionario di esporre su ogni attrazione apposito cartello, contenente:
 - il numero attribuito dall'amministrazione alla attrazione;

- il nominativo del titolare della attrazione;
 - la categoria della attrazione in base alla denominazione ministeriale;
 - la denominazione del mestiere;
 - il numero di contrassegno dell'attrazione;
 - i mq. occupati;
 - il periodo di concessione del suolo pubblico;
5. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
 6. Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella ubicazione e spazio assegnato.
 7. Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione.
 8. Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.
 9. Ciascun gestore partecipante il Parco divertimenti dovrà obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione.

Art. 25 Obblighi relativi all'espletamento dell'attività di attrazioni singole

1. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio della occupazione.
2. L'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni per un massimo di 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti salvo diverse disposizioni.
3. L'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
4. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
5. Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella ubicazione e spazio assegnato.
6. Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione.
7. Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.

Art. 26 Sospensione e revoca della concessione per pubblico interesse

5. Il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

TITOLO III – CIRCHI EQUESTRI

Art. 27 Disposizioni generali

1. Si definiscono attività circensi quelle previste dalla Legge 18/3/68 n. 337 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28 Concessione aree

1. La concessione di suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dalla Amministrazione Comunale solo due volte nell'arco di ogni anno solare per le seguenti edizioni:

EDIZIONE PRIMAVERILE: dal 15 marzo al 15 aprile

EDIZIONE INVERNALE: dal 15 dicembre al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. La concessione dell'area nei periodi sopraddetti potrà avere la durata di gg. 20, salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di gg. 15 da concedersi a discrezione dell'Amministrazione comunale.

Art. 29 Domanda di concessione

1. Le domande di concessione di suolo pubblico da parte dei circhi dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di Albissola Marina, pena l'esclusione,

dal 01 gennaio al 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda le richieste per il successivo periodo natalizio, e dal 01 luglio al 30 novembre di ogni anno per il successivo periodo primaverile.

2. Per la data dell'istanza farà fede la data del timbro postale o dell'ufficio comunale competente.
3. Le domande presentate in data anteriore o posteriore a detti periodi non saranno prese in considerazione.
4. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:
 - ❑ cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto richiedente;
 - ❑ indirizzo di posta elettronica (se posseduto), numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni;
 - ❑ denominazione del circo;
 - ❑ capienza massima di spettatori della struttura circense;
 - ❑ edizione per la quale si richiede la partecipazione, così come definita nel precedente articolo 28;
 - ❑ periodo di tempo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, specificando il periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi di occupazione necessari per l'effettuazione delle operazioni di installazione e disinstallazione delle strutture;
 - ❑ l'area richiesta misurata in mq., comprensiva del tendone, dello zoo, delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi;
 - ❑ numero targa delle carovane abitazione e carri per il trasporto con relativo dimensionamento;
 - ❑ la presenza o meno di animali e l'elenco preciso degli stessi suddivisi tra quelli impegnati o meno nello spettacolo;
 - ❑ numero dei dipendenti regolarmente assunti.

Art. 30 Ulteriore contenuto della domanda

1. La domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:
 - ❑ estremi della Licenza Comunale;
 - ❑ polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi;
 - ❑ attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.
6. Qualora l'attività concessa venga svolta su area privata l'istanza di cui sopra dovrà contenere inoltre, comunicazione scritta di assenso all'utilizzo della stessa da parte del proprietario o di chi ne ha la disponibilità.
7. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 31 Requisiti per la concessione

1. La concessione di suolo pubblico verrà rilasciata soltanto ai circhi rientranti nel gruppo per il quale sono richiesti i requisiti maggiori ai sensi della vigente normativa ministeriale.
2. L'Amministrazione Comunale potrà adottare eventuali deroghe in assenza di richieste da parte di circhi con i requisiti maggiori privilegiando i circhi di più alta qualificazione, limitatamente a circhi rientranti nel gruppo immediatamente inferiore a quello sopracitato.

Art. 32 Istruttoria ed esito delle domande

1. Entro 60 gg. dal termine di presentazione della domanda, l'Amministrazione Comunale predisporrà apposita graduatoria, con gli elenchi dei richiedenti, con il punteggio a ciascuno attribuito.
2. Entro tale data l'Amministrazione comunicherà ai richiedenti l'esito dell'istanza a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale conterrà l'ubicazione dell'area concessa.

Art. 33 Attribuzione dei punteggi ai richiedenti

1. I punteggi attribuibili ai richiedenti saranno determinati in:

- **PUNTI 2** e fino a un massimo di **PUNTI 20**:

per ogni anno di assenza dalla piazza di Albissola Marina, a partire dall'ultima concessione ottenuta, e ciò a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Qualora un circo non abbia mai usufruito di concessione di suolo pubblico in Albissola Marina, a questo sarà attribuito il punteggio massimo (punti 20).

- **PUNTI 1**:

per ogni 500 posti in più rispetto al minimo consentito dal gruppo di appartenenza ai sensi della vigente normativa. L'arrotondamento verrà effettuato a seconda che il numero sia superiore o inferiore ai 250 posti. La consistenza del numero dei posti dovrà permanere all'atto del rilascio della concessione di suolo pubblico.

2. Nel caso in cui all'atto della concessione, la consistenza dei posti risulti inferiore a quella certificata pur mantenendo inalterata la classificazione del circo, e che l'attribuzione del punteggio relativa a tale consistenza risulti determinante nella formazione della graduatoria, al richiedente dovranno essere applicate le sanzioni di cui ai successivi artt. 47 e 48.
3. Qualora dal calcolo del punteggio, dei circhi risultino ottenere uguale posto in graduatoria, saranno esclusi quelli che avranno ottenuto la più recente concessione.

Art. 34 Adempimenti del richiedente

1. Entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza il richiedente dovrà comunicare l'accettazione o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico. La mancata risposta entro tale termine sarà considerata rinuncia, e produrrà la perdita totale del punteggio di cui all'articolo precedente.
2. Il concessionario dell'area che non usufruisca in tutto o in parte del periodo assegnato perderà l'intero punteggio di cui all'art. 32 e sarà assoggettato alle sanzioni di cui ai successivi artt. 47 e 48.
3. Qualora invece tale mancanza non sia imputabile al concessionario, ma derivi da gravi e imprevedibili cause di forza maggiore, documentabili, il circo non sarà escluso in futuro dalla graduatoria.

Art. 35 Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.
2. L'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
3. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
4. Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di installare in spazio privato.
5. Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura indicata nel Nulla Osta Ministeriale allegato alla istanza di concessione.
6. Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.

Art. 36 Sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui il Circo al momento dell'installazione risulti di categoria inferiore a quella dichiarata nella istanza di concessione.
2. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
3. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

TITOLO IV - TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONE DI AUTO E MOTO ACROBATICHE - BALLI A PALCHETTO

Art. 37 Disposizioni generali

1. Sono definite attività di teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18/3/68 n. 337 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38 Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di teatri viaggianti, esibizione di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, dovranno essere redatte in bollo e indirizzate al Protocollo Generale del Comune di Albissola Marina, e presentate almeno 60 gg. prima dell'inizio della richiesta di occupazione.
2. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena il non accoglimento dell'istanza:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto richiedente;
 - indirizzo di posta elettronica (se posseduto), numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni;
 - periodo di tempo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, specificando il periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi di occupazione necessari per l'effettuazione delle operazioni di installazione e disinstallazione delle strutture;
 - l'area richiesta in metri quadri;
 - numero targa delle carovane abitazione e carri per il trasporto con relativo dimensionamento.

Art. 39 Ulteriore contenuto della domanda

1. La domanda dovrà inoltre contenere a pena di esclusione:
 - estremi della Licenza Comunale;
 - polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi;
 - attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.
8. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 40 Durata della concessione

1. L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di teatri viaggianti, esibizioni di moto e auto acrobatiche e di balli a palchetto saranno determinati dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualora la richiesta di concessione sia uguale o inferiore ai 10 gg. potrà essere rilasciata in qualunque periodo dell'anno purché non in concomitanza con quella del circo equestre.
3. Quando la richiesta di concessione sia per una durata superiore ai 10 gg. potrà essere rilasciata a condizione che fra il termine finale della concessione e l'installazione del circo equestre intercorra un arco di tempo non inferiore ai due mesi.

Art. 41 Assegnazione della postazione

1. Qualora venissero presentate più domande per la stessa ubicazione e per lo stesso periodo, sarà tenuto conto della data di presentazione della domanda e a parità sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto sul territorio comunale nei 5 anni precedenti, minor numero di concessioni per lo stesso tipo di attrazione.

Art. 42 Istruttoria delle domande – Rinunce – Subentri

1. Entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'interessato l'esito dell'istanza a mezzo raccomandata A.R. la quale conterrà, in caso di esito favorevole, oltre alle date del periodo concesso anche lo schema della collocazione di ogni attrazione nell'area.
2. In caso di esito positivo dell'istanza, l'interessato dovrà comunicare entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento l'eventuale rinuncia.
3. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle sue attività.
4. Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni dell'impianto siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione.

Art. 43 Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.
2. L'atto di concessione e la licenza di esercizio dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
3. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
4. Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di esercitare in spazio privato.
5. Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura indicata nel Nulla Osta Ministeriale allegato all'istanza di concessione.
6. Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.

Art. 44 Sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitarie impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

TITOLO V – REGIME SANZIONATORIO

Art. 45 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento é attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 46 Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento é punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 02 dicembre 1982, n. 45. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione delle violazioni, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni e legge regionale 02 dicembre 1982, n. 45, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni

a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Albissola Marina – Comando della Polizia Municipale ovvero direttamente presso il Comando della Polizia Municipale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
9. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per la loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

Art. 47 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. La violazione degli articoli di cui al presente Regolamento comporta l'erogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'articolo 16 della Legge n. 03 del 16 gennaio 2003 (modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali). La sanzione amministrativa pecuniaria prevista, potrà essere aggiornata con deliberazione della Giunta entro gli importi minimo e massimo.

Art. 48 Sanzioni accessorie

ARTICOLO E COMMA	SANZIONE ACCESSORIA
Art. 24, comma 1	In caso di omissione o ritardato versamento del C.O.S.A.P., oppure di mancata riconsegna del bollettino del canone in caso di rateizzazione all'ufficio preposto, il contravventore decadrà dalla concessione con conseguente ordinanza di cessazione dell'attività ed esclusione dalla graduatoria per tre anni. Non sarà comunque ammesso sul territorio se non previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti.
Art. 24, comma 5	Esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per tre anni successivi relativamente al periodo interessato.
Art. 24, comma 6	Sospensione della concessione relativamente al periodo interessato.
Art. 24, comma 7	Esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per tre anni successivi relativamente al periodo interessato.
Art. 24, comma 8	Esclusione dalla concessione e dalla

	graduatoria per tre anni successivi.
Art. 24, comma 9	Esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per tre anni successivi relativamente al periodo interessato.
Art. 25, comma 4	Esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale.
Art. 25, comma 5	Sospensione della concessione per l'intero periodo richiesto.
Art. 25, comma 6	Esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale.
Art. 25, comma 7	Esclusione dalla concessione per due anni su tutto il territorio comunale.
Art. 33	Esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per cinque anni.
Art. 34	Esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per due anni.
Art. 35, comma 3	Esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per tre anni.
Art. 35, comma 4	Sospensione della concessione.
Art. 35, comma 5	Esclusione della concessione e dalla graduatoria per tre anni.
Art. 35, comma 6	Esclusione della concessione e dalla graduatoria per tre anni.
Art. 43, comma 3	Esclusione dalla concessione per tre anni.
Art. 43, comma 4	Sospensione della concessione.
Art. 43, comma 5	Esclusione dalla concessione per tre anni.
Art. 43, comma 6	Esclusione dalla concessione per tre anni.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Norme di salvaguardia

1. Gli operatori dello spettacolo viaggiante che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono stati autorizzati ad effettuare sostituzioni con attrazioni di metraggio superiore a quello per cui avevano maturato anzianità, e quindi inseriti nel parco divertimenti con la condizione "parziale diritto di anzianità e spazio permettendo", con il presente Regolamento acquistano totale e regolare diritto di anzianità per l'intero metraggio, decurtando tuttavia punti 6 dal punteggio loro attribuito nella graduatoria di cui al precedente art. 18.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 22 del presente Regolamento, relativamente alla stessa ubicazione per l'installazione di giostre singole similari nello stesso periodo, si fanno salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 50 Aree destinate allo spettacolo viaggiante

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, l'Amministrazione Comunale determina l'elenco delle aree pubbliche destinate per l'anno successivo all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento.
2. Al di fuori di tali aree non è consentita alcuna installazione salvo specifiche autorizzazioni.

3. Per l'anno 2004, fino alla determinazione dell'elenco di cui al 1° comma, si fa riferimento alle aree utilizzate nell'anno precedente.

Art. 51 Abrogazione di norme precedenti

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.

Art. 52 Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale, al Regolamento di Polizia Urbana ed al Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione dei relativi tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.

Art. 53 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo la sua regolare pubblicazione, entra in vigore il 22.03.2004.